

Codice Civile - Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Legge 31/10/1955 n. 1064

**Disposizioni relative alle generalità in estratti,
atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile**

Articolo 1

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

- 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
- 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Articolo 2

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

Decreto Presidente della Repubblica 3/11/2000 n. 396

(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile)

Art. 70-quindecies Certificazione dell'unione civile

1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
2. Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".

Articolo 107 Estratti per copia integrale

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
 - a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
 - b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
 - c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

Articolo 108 Contenuto

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
 - a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
 - b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
 - c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n.432.

Istruzioni

La domanda può essere presentata

Allo sportello:

- verbalmente se il certificato riguarda se stessi o figli minorenni
- con domanda scritta se riguarda altre persone
- bisogna sempre esibire un documento di identità

Per posta

La richiesta fatta a mezzo posta deve contenere:

- ✓ la presente domanda compilata, **firmata e accompagnata dalla copia di documento di identità del richiedente**. Se si tratta di società o associazione deve essere presentata dalla persona che ne ha la rappresentanza. Nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve essere la copia di un documento valido per l'ingresso in Italia (solitamente il passaporto)
- ✓ **una busta già affrancata** con l'indirizzo del richiedente da utilizzare per la risposta; **nel caso di spedizioni all'estero il richiedente dovrà organizzare il ritiro con un proprio corriere**

Per email

La richiesta fatta per e-mail a protocollo@comune.treviso.it deve contenere:

- ✓ la presente domanda di certificazione compilata, **firmata, scansionata e accompagnata dalla copia di documento di identità**. Nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve essere la copia di un documento valido per l'ingresso in Italia (solitamente il passaporto)
- ✓ in alternativa alla firma scansionata e al documento di identità, la domanda può essere firmata digitalmente dal richiedente (con una firma conforme alla normativa europea)
- ✓ il certificato verrà spedito in formato digitale esclusivamente via email, firmato digitalmente, salvo che non sia espressamente indicato e il richiedente non organizzi il ritiro a proprie spese

Per PEC (Posta Elettronica Certificata) e REM (Registered Electronic Mail)


La richiesta fatta per PEC o REM deve essere inviata a postacertificata@cert.comune.treviso.it e deve contenere:

- ✓ la domanda di certificazione compilata, **firmata, scansionata e accompagnata dalla copia di documento di identità**. Nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve essere la copia di un documento valido per l'ingresso in Italia (solitamente il passaporto)
- ✓ in alternativa alla firma scansionata e al documento di identità, la domanda (con una firma conforme alla normativa europea)
- ✓ domanda devono essere indicati tutti i dati relativi alla persona di cui si richiede la certificazione: cognome, nome, data di nascita, di matrimonio, o di morte o che permettano comunque di identificarla senza dubbio
- ✓ l'indirizzo email (e preferibilmente anche il telefono) per eventuali comunicazioni
- ✓ il certificato verrà spedito in formato digitale esclusivamente via PEC/REM, firmato digitalmente, salvo che non sia espressamente indicato e il richiedente non organizzi il ritiro a proprie spese

Attenzione: **le domande non firmate o senza copia del documento di identità non saranno neppure prese in considerazione**

Avvertenza per i professionisti (notai, avvocati, geometri, architetti, ingegneri ecc.) e le imprese

I professionisti e le imprese possono presentare le domande esclusivamente attraverso la PEC dal loro domicilio digitale (art. 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale)

	Procedura:	Codice proc:	Codice doc.:	Revisione	Data
	Rilascio di certificati, estratti per riassunto e per copia integrale dell'atto di nascita	02-SC – 03-SC – 04-SC – 06-SC	SC01	1.0	20/07/2024
				1.1	17/02/2025